

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- SEZIONE LAVORO -

Cr. _____

Dispositivo della

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 11634/09 promossa da:

Pugliese Giuseppe

Ass. Avv. Bisacca e Spanò

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

AMIAT s.p.a.

Ass. Avv. Fasano e Pacchiana

-PARTECONVENUTA-

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione,

-dichiara che, a far data da maggio 2007 il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel livello II B, CCNL di settore e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo effettivo;

-condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi €. 2000,00 oltre IVA e CPA;

Torino, 30.11.2010.

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Visaggi

